

Repertorio n. 89084

Raccolta n. 33925

**DEPOSITO DI DOCUMENTO
(STATUTO SIBO)**

REPUBBLICA ITALIANA

Il 14 (quattordici) gennaio 2025 (duemilaventicinque), in Venezia-Mestre, nel mio studio in Corte dell'Orologio n. 1, alle ore dieci e minuti trenta.

Innanzi a me **STEFANO BANDIERAMONTE**, Notaio in Mestre, con studio alla Corte dell'Orologio n. 1, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

E' PRESENTE:

Ponzin Diego, nato a Carrara San Giorgio (Pd), il 13 giugno 1961, domiciliato presso la sede dell'associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta "Società Italiana Banche degli Occhi (SIBO)" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Paccagnella n. 11, Codice Fiscale 91230790379.

Dell'identità personale, qualifica e poteri, di detto costituito io Notaio sono certo.

Il costituito, nella qualità indicata, preliminarmente dichiara che si rende opportuno ai fini del rilascio di copie, della registrazione e ad ogni altro effetto di legge depositare nei miei atti lo statuto dell'associazione non riconosciuta "Società Italiana Banche degli Occhi (SIBO)" approvato all'unanimità dei presenti dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 26 novembre 2024 come da verbale che si intende integralmente riportato.

Tanto premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto il costituito mi chiede di depositare nei miei atti, ai fini del rilascio di copie, della registrazione e ad ogni altro effetto di legge (fermo restando che non viene richiesta l'iscrizione nel RUNTS trattandosi di associazione che resta attualmente non riconosciuta), lo statuto dell'associazione indicata.

Aderendo a tale richiesta, ritiro detto documento e lo allego al presente atto sotto la lettera "A" dalla cui lettura sono stato dispensato.

D e l

presente atto, scritto in parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su un foglio per tre facciate, ho dato lettura all'intervenuto che lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti trentacinque.

FIRMATO: Diego PONZIN

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Registrato a Venezia
il 20/01/2025
al n° 1182 Serie 1T
€ 245,00

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione a carattere scientifico e culturale denominata **Società Italiana Banche degli Occhi (SIBO)** con sede legale presso il domicilio identificato dal Presidente *pro tempore* in carica.

L'Associazione svolge attività in Italia e all'Estero, e può istituire sedi secondarie e uffici.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per essa potrà essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 3

Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, e si propone di contribuire alla diffusione e al miglioramento della qualità del trapianto di cornea e del trattamento di patologie oculari, attraverso la promozione e lo sviluppo dell'*eye banking* (prelievo, valutazione, conservazione e distribuzione di tessuti per chirurgia oculare).

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'associazione intende:

- promuovere la cultura della donazione dei tessuti oculari a scopo di trapianto;
- promuovere l'attività didattica, culturale e di ricerca scientifica nel campo dell'*eye banking* e del trapianto, anche mediante iniziative rivolte agli operatori di settore e ai chirurghi oftalmologi;
- promuovere la definizione, la diffusione e l'applicazione di linee guida inerenti l'*eye banking*, e la costituzione e strutturazione delle banche degli occhi;
- promuovere l'organizzazione di corsi, convegni, seminari e iniziative didattiche, scientifiche e di ricerca sull'*eye banking*, il trapianto di cornea, le patologie corneali e della superficie oculare;
- promuovere il collegamento e la collaborazione scientifica e culturale con enti nazionali ed esteri operanti con finalità analoghe;
- proporsi quale interlocutore di riferimento per le istituzioni che coordinano l'attività di trapianto in Italia (Centro Nazionale Trapianti, Centri Ospedalieri, Regionali e Interregionali di Coordinamento per i Trapianti);
- promuovere o partecipare a campagne di sensibilizzazione sociale sulla donazione e sulle malattie oculari;
- formulare proposte presso interlocutori pubblici e privati, volte alla tutela e promozione dell'*eye banking*;
- intraprendere ogni iniziativa idonea a favorire il collegamento e la collaborazione tra le banche degli occhi italiane.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti a carattere nazionale e internazionale, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con soggetti privati.

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e patrimoniale che gli organi deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini istituzionali.

L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

TITOLO II - Associati


Articolo 4

Categorie di Soci

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che prestano attività nel campo dell'*eye banking*, che condividono le attività e le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.

L'Associazione è composta da:

- soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione;
- soci ordinari: le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che a qualsiasi titolo prestano attività nel campo dell'*eye banking*;



- soci affiliati: le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che condividono gli scopi dell'Associazione e che hanno particolare interesse per le sue attività scientifiche, didattiche e culturali;
- soci benemeriti: le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che hanno prestato un contributo patrimoniale significativo ovvero che hanno contribuito alle finalità dell'Associazione con l'impegno personale, in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte del Consiglio Direttivo. La qualità di socio benemerito può coesistere con quella di ordinario o affiliato.

Articolo 5

Ammissione dei Soci

La richiesta di ammissione all'Associazione in qualità di Socio ordinario o di Socio affiliato avviene su domanda scritta degli interessati.

Per i Soci ordinari, la domanda di associazione deve essere accompagnata da un'attestazione di affiliazione o collaborazione con una banca degli occhi italiana o estera.

Le domande di associazione degli enti, con o senza personalità giuridica, devono essere sottoscritte dal legale rappresentate.

Sulla nomina a socio benemerito delibera l'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, corredata di relativo parere motivato.

Le domande di associazione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che decide sull'accoglimento della domanda con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto nella comunicazione scritta da farsi all'interessato.

In nessun caso possono essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento delle sue attività.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente statuto.

Articolo 6

Diritti e doveri dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta per i soli soci ordinari e fondatori, in regola con la quota associativa annuale, il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'art. 9 del presente statuto. I medesimi soci possono essere eletti alle cariche previste dal presente statuto. Gli associati hanno diritto ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci:

- sono tenuti al rispetto delle clausole e delle norme contenute nel presente statuto e negli altri eventuali regolamenti interni dell'Associazione, nonché all'osservanza di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto dello Statuto stesso;
- devono astenersi dal compiere atti che possano ledere all'immagine e al decoro dell'Associazione e tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi;
- devono essere in regola con la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal successivo art. 16 del presente statuto;
- devono adoperarsi per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

I soci ordinari e fondatori devono adoperarsi per fornire, entro i termini indicati dal Consiglio Direttivo, i dati relativi all'attività della banca degli occhi di appartenenza.

I soci benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

Vi è l'obbligo, per chi ne sia investito, di partecipare ai lavori associativi di propria competenza assumendo le relative responsabilità verso l'Associazione, e di prodigarsi per la difesa e lo sviluppo della professionalità dei Soci.

Articolo 7

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- morosità;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato e non danno diritto alla restituzione della quota già versata per l'anno di uscita.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per un anno oltre il termine per la quale è prevista, comporta la perdita automatica della qualità di associato.

L'esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo:

- in seguito alla perdita dei requisiti che ne hanno determinato l'ammissione;
- in seguito a comportamenti contrari alle norme statutarie e alle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero che siano incompatibili con gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- quando in qualunque modo abbiano arrecato danni morali o materiali all'associazione.

Il procedimento di esclusione può aver luogo su iniziativa del Consiglio Direttivo o può essere attivato su iniziativa di almeno 1/5 dei Soci che dovranno sottoporre in tal senso una richiesta formale al Consiglio Direttivo. La decisione, adeguatamente motivata, deve essere presa entro 60 giorni dalla notizia dei fatti per i quali si procede. La delibera di esclusione deve essere approvata dall'Assemblea, in caso ordinaria.

TITOLO III Organi

Articolo 8

Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario Tesoriere;
6. Il Comitato Scientifico.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci con diritto di voto ed è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega conferita ad un altro socio con diritto di voto; ogni socio con diritto di voto può essere portatore di non più di 2 deleghe.

L'Assemblea può riunirsi su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di un decimo dei soci aventi diritto di voto, e può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza.

La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta o e-mail - salvo, in questo ultimo caso, il riscontro dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario - a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, il luogo o la modalità, e la data fissata per la prima e per la seconda convocazione. Ogni socio con diritto di voto ha facoltà di indicare, con comunicazione scritta tramite posta o e-mail (salvo, in questo ultimo caso, il riscontro dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario) da inviare con tempestività al Presidente, gli argomenti da sottoporre all'Assemblea.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione tramite e-mail o telegramma inviato al socio con preavviso di almeno due giorni lavorativi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.


L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione, che deve avere luogo a distanza di almeno 30 minuti dalla prima, qualsiasi sia in numero dei presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni e i pareri dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1), tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, nella località da indicarsi nell'avviso di convocazione per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- provvede all'elezione del Vice Presidente (e eventualmente del Presidente, per la prima volta come indicato in seguito, o nel caso in cui il Vice Presidente sia impossibilitato a diventare Presidente);
- stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- approva il rendiconto economico finanziario e la relativa relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
- approva la nomina dei Soci benemeriti;



3

- approva le delibere del Consiglio Direttivo sull'esclusione dei soci;
- approva i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione, che deve avere luogo a distanza di almeno 24 ore dalla prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle questioni attinenti le modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, c.c.

Le deliberazioni assembleari impegnano tutti i soci anche se assenti, e devono essere conformi agli scopi dell'Associazione; devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea nominato dal Consiglio Direttivo all'inizio della riunione e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato dagli associati.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, tra i soci ordinari e fondatori, in rappresentanza di sette banche degli occhi certificate dal Centro Nazionale Trapianti.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci da una lista di candidati identificati tra i soci ordinari e fondatori, che vengono interpellati dal Segretario Tesoriere per la candidatura, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.

In caso di parità di voto prevale il principio di rappresentanza di banche degli occhi diverse.

I consiglieri durano in carica tre anni, possono essere rieletti e non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo resisi vacanti nel corso del mandato triennale, saranno cooptati con medesima qualifica coloro che nelle precedenti elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti, mantenendo il principio di rappresentanza.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- nominare il Segretario Tesoriere;
- nominare i Comitati Tecnici di cui all'articolo 15 del presente Statuto, sulla base delle competenze e dell'esperienza riconosciute;
- redigere un eventuale regolamento per le attività dell'Associazione, e disciplinare anche l'interpretazione e quanto non previsto dal presente statuto, nel rispetto della legge;
- deliberare sulle nuove richieste di ammissione all'Associazione;
- deliberare sull'esclusione degli associati nei casi stabiliti dal presente statuto;
- predisporre il rendiconto economico finanziario e la relazione sulle attività svolte;
- determinare l'importo della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato a cura del Presidente con avviso scritto inviato tramite posta, posta elettronica o telegramma - salvo, nel caso della posta elettronica, il riscontro dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

La riunione può svolgersi in presenza o da remoto.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni lavorativi. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal membro più anziano del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

In seno al Consiglio non è ammessa delega

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive del Consiglio, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri perché decaduti o dimissionari, decadono insieme a quelli rimasti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Tesoriere e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

Articolo 11

Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, non può ricoprire la carica per due mandati consecutivi e ha le seguenti funzioni:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia.

In caso di suo impedimento o assenza, i poteri del Presidente sono esercitati dal Vicepresidente e in mancanza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano.

Qualora l'impedimento si prolunghi per più di 6 mesi, il Presidente decade dalla carica e il Vice Presidente eletto ne assume la carica.

Articolo 12

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri membri che si sono candidati alla convocazione dell'Assemblea stessa.

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione.


Allo scadere del suo mandato, il Vice Presidente assume la carica di Presidente.

Articolo 13

Il Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari e fondatori, e ha i seguenti compiti:

- collabora con il Presidente, seguendone le direttive, nella gestione dell'Associazioni (rapporti con il Consiglio Direttivo, redazione dei verbali, diffusione delle informazioni);
- cura le attività di segreteria dell'Associazione e il disbrigo delle questioni correnti;
- raccoglie le quote associative annuali;
- cura la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- si occupa della raccolta degli atti e dei documenti relativi all'attività dell'Associazione;
- redige il rendiconto economico-finanziario annuale;
- può indicare un Segretario Tesoriere vicario tra i soci ordinari e fondatori, che viene presentato al Consiglio Direttivo per la nomina.



Il supporto del Segretario Tesoriere vicario non può comportare oneri per l'Associazione, e il suo mandato scade alla decadenza del Segretario Tesoriere.

Articolo 14

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari non membri del Consiglio Direttivo stesso. I componenti durano in carica tre anni.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno e può essere convocato ogniqualvolta i suoi componenti lo ritengano opportuno. Le riunioni del Comitato Scientifico devono essere notificate al Presidente, che può intervenire direttamente o tramite un Consigliere delegato.

Il Comitato Scientifico:

- formula proposte sulle iniziative dell'Associazione;
- esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo e opera affinché tali attività siano realizzate, in particolare per quelle nel campo dell'educazione, formazione e aggiornamento;

Il Comitato Scientifico, in accordo con il Presidente, può avvalersi della collaborazione di altri associati nonché di figure esterne che si distinguono nell'ambito di attività in cui opera l'associazione.

Se la collaborazione comporta oneri, è richiesta l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Comitati Tecnici

Il Consiglio Direttivo può individuare alcuni gruppi di lavoro, detti Comitati Tecnici, composti da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo stesso, preferibilmente tra i soci ordinari e fondatori dell'Associazione.

I componenti durano in carica tre anni, senza limite per numero di mandati.

I Comitati, in accordo con il Presidente, possono avvalersi della collaborazione di altri associati, nonché di figure esterne che si distinguono nell'ambito di attività in cui opera l'associazione. Se la collaborazione comporta oneri per l'Associazione, è richiesta l'approvazione del Consiglio Direttivo.

I Comitati si riuniscono almeno due volte all'anno, e ogniqualvolta i loro componenti lo ritengano opportuno. Le riunioni e gli argomenti trattati devono essere notificati al Presidente, che può intervenire direttamente o tramite un Consigliere delegato.

Nel corso della riunione di insediamento, i Comitati eleggono un Coordinatore, e formulano un programma di lavoro triennale che viene trasmesso al Consiglio Direttivo per approvazione o eventuali integrazioni.

I Coordinatori, o un delegato del Gruppo, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo su invito del Presidente.

I **Comitati Tecnici (CT)** formulano proposte sulle iniziative dell'Associazione, mettono in atto i programmi di attività ad essi sottoposti dal Consiglio Direttivo, e in particolare:

- **CT Sistema Gestione Qualità e Normativa Tecnica:** settore normativo, delle linee guida relative ai processi, all'assicurazione della qualità e dei programmi ispettivi e di certificazione;
- **CT di Biostatistica e Economia:** raccolta, produzione e valutazione degli indicatori di attività, finanziari ed economici, materia delle tariffe;
- **CT Medicina delle Donazioni:** linee guida relative alla sicurezza, attività di donazione e procurement, rapporti con i Coordinamenti Ospedalieri;
- **CT Comunicazione e Relazioni esterne:** attività di informazione e comunicazione, rapporti istituzionali e *fund raising*.

Titolo IV

Risorse

Articolo 16

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

L'Associazione destina tutte le sue risorse, compresi eventuali utili o avanzi di gestione, al perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Articolo 17

Quote annuali

L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La prima quota associativa è versata contestualmente all'iscrizione all'Associazione; le successive all'inizio di ogni anno sociale, e non oltre il 15 di febbraio.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18

Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici

Articolo 19

Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità statutarie, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dagli associati;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;
- ricavato da sottoscrizioni e da raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- proventi da eventuali attività commerciali marginali.

Articolo 20

Divieto di distribuzione

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

Rendiconto

Articolo 21

Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto viene inviato ai soci e deve rimanere a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

TITOLO VI

Disposizioni finali


Articolo 22

Scioglimento


In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe.

Articolo 23

Rinvio alle leggi



Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is positioned above a circular stamp. The stamp is a dark, textured seal with a central emblem that is difficult to discern due to the graininess of the image.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

Venezia, Mestre il giorno 27 gennaio 2025